

N. 01558/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00909/2008 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 909 del 2008, proposto da:
Tenuta Gardini di Manola e Moira Ciampolini & C. Soc. Agricola in
a.s., rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Altavilla, con domicilio
eletto presso lo studio dell'avv. Andrea Cuccurullo in Firenze, lungarno
A. Vespucci 20;

contro

Comune di Bibbona, rappresentato e difeso dall'avv. Renzo Grassi, con
domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Luca Capecchi in Firenze, via
Bonifacio Lupi 20;

per l'annullamento

delle deliberazioni del Consiglio Comunale di Bibbona 18.3.2008, n. 18,
e 28.11.2007, n. 71, con le quali e' stata rispettivamente approvata e

adottata la variante al regolamento urbanistico per la modifica, tra gli altri, dell'art. 66 delle norme tecniche di attuazione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bibbona;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 luglio 2014 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente società agricola “Tenuta Gardini” è proprietaria e affittuaria di vasti appezzamenti di terreno nel Comune di Bibbona, ove svolge le attività di coltivazione e allevamento del bestiame allo stato brado, oltre che quella ricettiva di tipo agriturismo. Essa insorge, chiedendone l'annullamento, avverso le deliberazioni consiliari in epigrafe, di adozione e approvazione di una variante al regolamento urbanistico comunale e, segnatamente, all'art. 66 delle norme di attuazione del R.U., modificato nel senso di prevedere che, per le aree destinate all'allevamento di animali, le recinzioni debbano essere realizzate solo mediante staccionate in legno naturale, con divieto di utilizzo del filo spinato e del posizionamento a cavallo di percorsi, strade campestri e sentieri. La norma così modificata avrebbe inoltre indicato solo nei bovini e negli equini le specie di animali allevabili.

1.1. Costituitosi in giudizio il Comune di Bibbona, che resiste al gravame, la causa è stata discussa e trattenuta per la decisione nella pubblica udienza dell'11 luglio 2014.

2. Con l'unico motivo di gravame, la società ricorrente lamenta che l'impugnata variante al R.U. di Bibbona avrebbe introdotto illegittime limitazioni al diritto dominicale di recintare i suoli di proprietà privata e a quello dell'imprenditore agricolo di utilizzare gli strumenti che ritenga più adatti e necessari allo scopo, costringendo all'impiego di staccionate "leggere" in legno, inidonee a impedire l'accesso di terzi alle aree chiuse e, al contempo, a contenere in sicurezza gli animali, tanto più se allo stato brado. Per altro verso, produrrebbe a sua volta un'indebita compressione delle prerogative imprenditoriali la previsione della variante che limita le specie allevabili a quella bovina ed equina, salvo che il nuovo art. 66 N.T.A. del regolamento urbanistico debba intendersi, come affermato dal responsabile del procedimento in sede di risposta alle osservazioni, nel senso che per gli allevamenti di animali diversi da bovini ed equini le limitazioni introdotte dalla norma non si applicano.

Ancora, l'atto impugnato sarebbe illegittimo nella parte in cui fa divieto di completare le recinzioni con filo spinato e di interrompere con le recinzioni medesime i percorsi, le strade campestri e sentieri.

3. Il ricorso non può trovare accoglimento.

3.1. L'art. 66 co. 3 delle norme di attuazione del regolamento urbanistico del Comune di Bibbona, come modificato dalla variante impugnata, stabilisce, per quanto qui interessa, che:

“Nelle aree di pertinenza dei fabbricati ad uso prevalentemente abitativo sono ammesse recinzioni realizzate con staccionate in legno naturale, con siepi di essenze tradizionali [...], e in rete metallica con sostegni legno o ferro.

Sono ammesse recinzioni con staccionate in legno naturale per le aree di allevamento di bovini ed equini delle aziende agricole.

Sono inoltre ammesse recinzioni in rete metallica e sostegni in legno e ferro per animali da cortile, fino ad un massimo di 200 mq.”

Dal chiaro tenore letterale della disposizione non si ricava che l'amministrazione resistente abbia inteso porre restrizioni alle specie di animali allevabili, ma soltanto che abbia inteso indicare la staccionata in legno naturale quale unica recinzione consentita per gli allevamenti di bovini ed equini. In questo senso è, del resto, la stessa risposta del Comune alle osservazioni formulate dall'odierna ricorrente, dove si ribadisce come la limitazione non possa essere riferita alle specie allevabili, ma valga come indicazione delle specie per le quali è richiesta la recinzione in legno. È poi evidente che, per le specie di animali delle quali il regolamento non si occupa espressamente, l'eventuale lacuna potrà essere colmata attraverso il ricorso all'analogia con le previsioni riguardanti bovini ed equini da un lato, e animali da cortile dall'altro.

3.2. Per tale aspetto, il ricorso è dunque manifestamente inammissibile, così come è inammissibile la censura principale, indirizzata contro la scelta del Comune di prescrivere l'utilizzo di recinzioni inidonee a contenere in sicurezza gli animali e a difendere la proprietà da accessi indesiderati. Di tale asserita inidoneità la ricorrente non ha fornito, infatti, alcuna dimostrazione, come sarebbe stato suo onere a fronte di

quanto affermato dal Comune con i provvedimenti impugnati circa la possibilità tecnica di realizzare recinzioni in legno ininterrotte e invalicabili (si veda, ancora una volta, la relazione del responsabile del procedimento, recepita e fatta propria dalla deliberazione consiliare n. 18/2008). Né alla mancanza di allegazioni della ricorrente in ordine alle caratteristiche delle staccionate in questione può supplirsi attraverso la scienza privata del giudice o il fatto notorio, non trattandosi di nozioni di comune esperienza.

3.3. In ogni caso, nel merito non può dubitarsi del fatto che le opere di recinzione di un fondo siano suscettibili di comportare un'alterazione dell'assetto territoriale e ambientale dell'area interessata, in dipendenza della tipologia delle opere medesime e dei materiali utilizzati. Altrettanto indiscutibilmente, rientra dunque fra le attribuzioni delle amministrazioni comunali in materia urbanistico-edilizia la facoltà di dettare prescrizioni inerenti le caratteristiche delle recinzioni assentibili (la cui realizzazione resta, se del caso, subordinata al rilascio dei necessari titoli abilitativi), nel consueto bilanciamento fra esigenze collettive di ordinato sviluppo del territorio e garanzia delle prerogative individuali connesse al diritto di proprietà; e poiché solo la prova della concreta inadeguatezza della tipologia di recinzione assentibile ai sensi della disciplina regolamentare impugnata avrebbe potuto evidenziare l'irragionevolezza delle scelte operate dal Comune, nella specie non può che altresì concludersi per l'infondatezza delle pretese avanzate dalla ricorrente.

3.4. Quanto alle previsioni di cui al quarto e al sesto comma dello stesso art. 66 N.T.A., inerenti il divieto di completamento delle recinzioni con

filo spinato e il divieto di interrompere percorsi e strade esistenti, esse non sono state interessate dalle modifiche apportate dalla variante impugnata, ma risalgono al regolamento approvato con delibera n. 21 del 27 giugno 2003, di talché relativamente ad esse il gravame è tardivo, come già eccepito dal Comune nella relazione di esame delle osservazioni. E se anche fosse vero che la variante ha inteso intervenire sull'art. 66 nella sua interezza, la pedissequa ripetizione delle disposizioni previgenti, non accompagnata da una rinnovata istruttoria sul punto, renderebbe la variante meramente confermativa e il ricorso inammissibile per difetto di interesse.

4. In forza della considerazioni esposte, il ricorso va dichiarato in parte inammissibile e comunque infondato, e per la parte rimanente tardivo.

4.1. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso in parte inammissibile e comunque infondato, e per la parte rimanente irricevibile.

Condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 3.000,00, oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Buonvino, Presidente

Gianluca Bellucci, Consigliere

Pierpaolo Grauso, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/10/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)